

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

La Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno vede **revocato in ogni sua parte un decreto ingiuntivo di € 190.116,08 per carenza di idonea documentazione che la Banca avrebbe dovuto ritualmente depositare nei termini perentori previsti dal procedimento civile.**

Oltre a non dovere più nulla alla Banca, quest'ultima è stata condannata alle spese.

Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza n. 1188/2015 pubblicata il 04.11.2015 ed ordinanza di correzione materiale del 23/12/2015.

– Estensore GOT Dott. Roberto Ricci.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cpc l'opposto riveste la qualità giuridica di attore sostanziale - Onere dell'opposto di fornire adeguata prova del proprio diritto – Mancata produzione del fascicolo monitorio entro i termini delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. – Cancellazione segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia

“Nel caso di cui ci si occupa, pertanto, era onere dell'opposto fornire adeguata prova del proprio diritto, supportando l'azione promossa attraverso mezzi probatori che avrebbero dovuto confermare il diritto invocato in sede monitoria. In particolare, l'opposto avrebbe dovuto certamente produrre, ad esempio, il contratto da cui sarebbe sorto il proprio diritto nei confronti della società opponente, diritto azionato -sì in sede monitoria - ma che avrebbe dovuto avere conferma nel presente giudizio ordinario di opposizione”.

“L'opposto, difatti, in sede di costituzione in giudizio e di memorie istruttorie ex art. 183 cpc c.VI (principale e di replica) non ha prodotto documentazione attestante il proprio diritto, diritto contestato con ampiezza giuridica dall'opponente. L'opposto aveva l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo di parte del procedimento monitorio contenente i documenti offerti in comunicazione (Cass. N. 17603/13)”.

“Deve essere altresì accolta la domanda proposta dall'opponente avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione presso la centrale rischi istituita presso la Banca d'Italia. L'opposta nelle proprie difese non contesta la sussistenza di detta segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia così come non contesta che l'avvenuta segnalazione sia riferita proprio a causa dell'asserito credito che sarebbe esistito in relazione al diritto che si è fatto valere in questo giudizio, ma la cui esistenza non risulta dichiarata con la presente sentenza”.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g 636/12 promossa da:

Srl (C.F.), patrocinato dall'avv. Alessio Orsini, domiciliato in viale Treviri n.202 , Ascoli Piceno;

opponente

contro

Centrale Attività Finanziarie Spa (C.F. 01914470446) - patrocinato dall'avv.

, domiciliato in via del n. Ascoli Piceno
opposto

Svolgimento del processo

- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2012 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento 230/12 con cui veniva ingiunto alla opponente di pagare in favore Banca di Credito Cooperativo Picena Società cooperativa la somma di euro 190.116,08, oltre interessi legali e spese di procedura.

Il predetto istituto bancario successivamente cedeva il proprio credito alla Veni s.r.l.

- La srl deduceva ed eccepiva nell'atto introduttivo del giudizio: l'applicazione di un tasso usurario sul conto corrente ipotecario 18/02/00850 aperto presso il predetto istituto bancario; il superamento del tasso di interesse Entro Fido; il superamento del tasso di interesse Fuori Fido; l'errata imposizione di commissione di massimo scoperto; l'errata applicazione delle spese fisse di tenuta conto corrente; l'illegittimità della segnalazione alla centrale dei rischi del Cicer presso la Banca d'Italia, concludendo per la declaratoria di annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ordine di cancellazione della segnalazione alla centrale rischi istituita dal Cicer presso la Banca di Italia e di quella eventualmente eseguita presso la Crif.

- Si costituiva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo Picena Società cooperativa contestando punto per punto le difese di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Nel corso del processo, in conseguenza della cessione di credito, si costituiva in



giudizio con atto di intervento la Centrale Attività Finanziarie spa quale mandataria della Veni s.r.l. (che aveva acquisito il credito della Banca di Credito Cooperativo Picena Società cooperativa), quale successore a titolo particolare del diritto controverso facendo proprie tutte le difese avanzate dal citato istituto bancario.

- Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc VI c, disponeva c.t.u. diretta ad accertare sotto il profilo contabile la sussistenza delle doglianze – e delle pretese – avanzate rispettivamente dall'opponente e dall'opposta.

La relazione di perizia non poteva essere eseguita dal c.t.u. in quanto non era stata messa a disposizione dello stesso documentazione rilevante e decisiva ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Tribunale, rinviava all'udienza del 4.11.15 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

- All'udienza del 4.11.15 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi ed hanno provveduto alla discussione.

Motivi della decisione

La domanda di parte opponente è fondata e deve essere accolta.

E' principio univoco e costante della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 17050/11, 51/14), sempre seguito dalla giurisprudenza di merito, quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cpc l'opposto riveste la qualità giuridica di attore sostanziale.

Il relativo procedimento, quindi, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi vuole far valere un diritto in giudizio, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Nel giudizio di opposizione hanno rilevanza quelle medesime norme sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione fosse stata proposta con atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio.

Tale principio, trova applicazione, dunque, non solo sotto l'aspetto sostanziale ma anche sotto quello processuale, con particolare riferimento alle prove orali e documentali dedotte dal soggetto che intende far valere il proprio diritto.

Nel caso di cui ci si occupa, pertanto, era onere dell'opposto fornire adeguata prova del proprio diritto, supportando l'azione promossa attraverso mezzi probatori che avrebbero dovuto confermare il diritto invocato in sede monitoria. In particolare, l'opposto avrebbe dovuto certamente produrre, ad esempio, il contratto da cui sarebbe sorto il proprio diritto nei confronti della società opponente, diritto azionato



-sì in sede monitoria - ma che avrebbe dovuto avere conferma nel presente giudizio ordinario di opposizione.

Nel presente giudizio parte opposta non ha fornito la prova del proprio diritto, non allegando fatti sorretti dal giusto sostegno probatorio e ciò nelle forme e nei termini perentori previsti dal codice di rito.

L'opposto, difatti, in sede di costituzione in giudizio e di memorie istruttorie ex art. 183 cpc c.VI (principale e di replica) non ha prodotto documentazione attestante il proprio diritto, diritto contestato con ampiezza giuridica dall'opponente. L'opposto aveva l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo di parte del procedimento monitorio contenente i documenti offerti in comunicazione (Cass. N. 17603/13).

Tale omissione, ha addirittura reso impossibile la valutazione da parte del c.t.u., all'uopo nominato, dei fatti oggetto di causa ai fini della stesura di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio chiesta da entrambe le parti.

Sulla inesistenza del deposito della documentazione a sostegno del diritto invocato da parte opposta non sussistono dubbi. Così come non sussistono dubbi sul mancato rispetto da parte dell'opponente dei termini perentori per eseguire produzione documentale che, si ripete, non è avvenuta in sede di costituzione in giudizio ed in sede di memorie istruttorie ex art. 183 cpc VI c.

Non risulta provato, quindi, il rapporto contrattuale tra le parti in contesa almeno nei termini che l'opposto intendeva far valere nel presente giudizio, ovvero non vi è prova: che sia stato applicato un tasso non usurario; che sia stato pattuito un legittimo tasso di interesse Entro Fido e Fuori Fido; che siano state chieste le stabilite spese di commissione, tutte circostanze contestate dall'opponente ed oggetto dell'opposizione. In virtù del principio dispositivo del processo la domanda di parte opponente non può essere accolta.

- Deve essere altresì accolta la domanda proposta dall'opposta avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione presso la centrale rischi istituita dal Cicer presso la Banca d'Italia. L'opposta nelle proprie difese non contesta la sussistenza di detta segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia così come non contesta che l'avvenuta segnalazione sia riferita proprio a causa dell'asserito credito che sarebbe esistito in relazione al diritto che si è fatto valere in questo giudizio, ma la cui esistenza non risulta dichiarata con la presente sentenza.

Il Tribunale (rilevato che non sussiste la prova di una eventuale segnalazione anche al Crif) ordina alla opposta di chiedere a proprie spese la cancellazione della segnalazione della . srl soltanto presso la centrale rischi della Banca d'Italia entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.



Sentenza n. 1188/2015 pubbl. il 04/11/2015

RG n. /2012

Repert. n. /2015 del 05/11/2015

- Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 8.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dalla srl, revocando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato n. /2012 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento /12.
- Ordina alla Centrale Attività Finanziarie spa di chiedere a proprie spese la cancellazione della segnalazione della srl presso la centrale rischi della Banca d'Italia entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
- condanna la Centrale Attività Finanziarie spa in persona del legale rappresentante a rifondere alla Solaria srl le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge.

Ascoli Piceno, 4 novembre 2015

Il G.O.T.

Avv. Roberto ricci



N. R.G. 2012/636



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Giudice dott. Roberto Ricci,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti;

Vista l'istanza avanzata dalla srl con il patrocinio dell'avv. Alessio Orsini con cui la ricorrente chiedeva la correzione della sentenza n. 1188/15 nelle parti: "Così come non sussistono dubbi sul mancato rispetto da parte dell'opponente dei termini perentori per eseguire produzione documentale che, si ripete, non è avvenuta in sede di costituzione in giudizio ed in sede di memorie ex art. 183 cpc VI;"; "In virtù del principio dispositivo del processo la domanda di parte opponente non può essere accolta"; "deve essere altresì accolta la domanda proposta dall'opposta avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi istituita presso Banca d'Italia", essendo stati invertite le parti opponente ed opposta; "condanna la Centrale Attività Finanziarie spa in persona del legale rappresentante a rifondere alla Solaria srl le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge" non essendo stata disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte opponente dichiaratosi antistatario,

Il Giudice

Rilevato:

- che gli errori indicati nell'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla srl possono essere considerati oggetto di correzione ai sensi dell'art. 287 cpc in quanto errore materiale o "lapsus calami";
- che la Giurisprudenza di legittimità (Cass. 1607/10 e 15346/11) ha espressamente enunciato il principio della possibilità di correzione della sentenza per mancata distrazione delle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Pagina 1



Letto ed applicato l'art. 288 cpc

P.Q.M.

Il Tribunale dispone che nella sentenza n. 1188/15, emessa all'esito del processo con numero di ruolo 636/12, laddove è scritto:

- *“Così come non sussistono dubbi sul mancato rispetto da parte dell'opponente dei termini perentori per eseguire produzione documentale che, si ripete, non è avvenuta in sede di costituzione in giudizio ed in sede di memorie ex art. 183 cpc VI c.”* questo debba leggersi, anziché come disposto in sentenza: *“Così come non sussistono dubbi sul mancato rispetto da parte dell'opposta dei termini perentori per eseguire produzione documentale che, si ripete, non è avvenuta in sede di costituzione in giudizio ed in sede di memorie ex art. 183 cpc VI c.”*;

- *“ In virtù del principio dispositivo del processo la domanda di parte opponente non può essere accolta”*; questo debba leggersi, anziché come disposto in sentenza: *“In virtù del principio dispositivo del processo la domanda di parte opposta non può essere accolta*;

- *deve essere altresì accolta la domanda proposta dall'opposta avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi istituita presso Banca d'Italia*; questo debba leggersi, anziché come disposto in sentenza: *“deve essere altresì accolta la domanda proposta dall'opponente avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi istituita presso Banca d'Italia”*;

- *“condanna la Centrale Attività Finanziarie spa in persona del legale rappresentante a rifondere alla Solaria srl le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge”* questo debba leggersi, anziché come disposto in sentenza : *“condanna la Centrale Attività Finanziarie spa in persona del legale rappresentante a rifondere alla Solaria srl le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario”*.

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della sentenza n. 1188/2015 .

Ascoli Piceno, 23.12.15

Il G.O.T.

Avv. Roberto Ricci

